

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

A.P.S.S.D.V. "ROMA NO PROFIT" ETS

Il giorno 29 del mese di Marzo dell'anno 2023, alle ore 16.30 ,in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'Associazione **A.P.S.S.D.V. "ROMA NO PROFIT" ETS** (di seguito anche solo "Associazione"), avente sede in Latina Prov. LT Via Cupido , snc , CAP 04100 , C.F. 91164100594 , indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione raccomandata a mano del 10/04/2022

Sono presenti il Presidente Spelda Alberto , nato/a a Latina Prov. LT, il 21/08/1950, nonché personalmente e per delega scritta i seguenti associati:

- Spelda Jerri ,nato/a a Latina Prov. LT , il 15/05/1976, in proprio e per delega degli associati di cui al Libro Soci. Si precisa che ricopre altresì la carica di componente del Consiglio Direttivo (Vice Presidente);
- Ghirotto Eleonora nato/a a Latina Prov. LT, il 14/05/1996, in proprio e per delega degli associati di cui al Libro Soci. Si precisa che ricopre altresì la carica di componente del Consiglio Direttivo (Segretario);

per complessivi n. 14 soci presenti su un totale di n. 14 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Spelda Alberto , il quale nomina come Segretario della riunione Ghirotto Eleonora, che accetta, con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Verifica numero minimo dei soci ed approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 e 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e adempimenti consequenziali di legge;**
2. **Varie ed eventuali.**

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea che è necessario rispettare il requisito previsto dall'art.35 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 in ordine al numero minimo dei soci, in considerazione della carenza del requisito numerico (7 soci) al momento della costituzione dell'Associazione avvenuta in data 31/12/2020. Or bene, considerato che l'Associazione lo rispetta avendo ad oggi n° 7 soci come risulta dal Libro Soci, il Presidente

illustra all'Assemblea l'opportunità di deliberare la volontà di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al Codice del Terzo settore sia al fine di adottare la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) sia per iscriversi nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, operativo a partire dallo scorso 24 novembre.

Il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore. Il Presidente dà lettura delle nuove clausole statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS ASD.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione del nuovo Statuto così come modificato e in merito alle modifiche apportate ai fini della conformità con la normativa del Terzo settore. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di rispettare il requisito del numero minimo di 7 soci per l'Associazione, in aderenza a quanto richiesto dall'art.35 del D.Lgs. n.117/2017 e di approvare il testo del nuovo Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali di legge.

In ordine al secondo punto dell'ordine del giorno, non essendoci argomenti proposti da discutere, si procede alla lettura del verbale che viene approvato dall'assemblea e viene chiuso alle ore 16.30 .

Il Segretario verbalizzante

f.to Ghirotto Eleonora

Il Presidente dell'Associazione

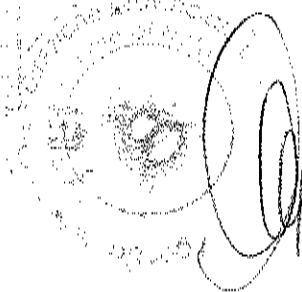
f.to Spelda Alberto

Latina, 29/03/2023

Il Presidente dell'Associazione

Spelda Alberto

05.04.2023
198/3
esente



STATUTO

COMITATO PROVINCIALE FE.NA.L.C. ROMA

A.P.S.S.D.V. "ROMA NO PROFIT" ETS

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA riunisce le associazioni e gli enti senza scopo di lucro aderenti alla Federazione Nazionale Liberi Circoli (FE.NA.L.C.) APS aventi sede nella Provincia di ROMA , ed è contraddistinto dalla denominazione "denominato **A.P.S.S.D.V. "ROMA NO PROFIT" ETS**" anche in ossequio a quanto previsto dallo Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale FENALC APS cui il Comitato aderisce (ai sensi dell'art. 4, co. 6 lett. b).

Laddove il Comitato si iscriva nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale anche l'acronimo "APS" del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico limitatamente e solo in costanza di iscrizione nella sezione APS del RUNTS.

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA è articolazione territoriale della FENALC, di cui rispetta lo Statuto nella sua interezza, riconoscendone la natura vincolante.

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA ha sede legale in Latina Prov. LT Via Cupido , snc , CAP 04100 e può istituire una o più sedi operative. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 -Finalità e oggetto Sociale

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti di interesse generale a favore di associati, loro familiari o terzi:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k)];
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera t)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa



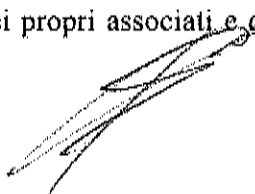
[d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

- 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e)];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera f)];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera j)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q)];
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera r)];
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera s)].

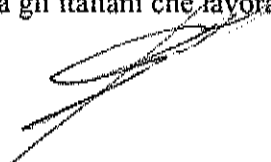
In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, il Comitato Provinciale si propone di:

- a) promuovere e stimolare, a livello provinciale, il coordinamento delle attività del tempo libero tra gli associati, gli affiliati e con gli enti con cui la Federazione o i suoi associati collaborano;
- b) coordinare, nell'interesse generale, le iniziative a carattere provinciale, per le discipline ed i settori di attività in cui opera la Fenalc, in ossequio al vigente Statuto sociale;
- c) curare la formazione dei propri quadri dirigenti, nonché dei tecnici e volontari, dell'associazione e dei propri associati, per una migliore attuazione dei programmi di attività istituzionale;
- d) curare la formazione dei propri associati e del cittadino per l'osservanza dei doveri



cui è chiamato, come uomo, come cittadino d'Italia e d'Europa, come socio della Federazione, nonché alla rivendicazione e tutela dei propri diritti e, tra essi, assumono valore prioritario quelli alla vita, alla salute, alla istruzione, al lavoro, al tempo libero e alle tradizioni popolari;

- e) promuovere, nei quartieri delle città, nei piccoli centri, anche all'interno del mondo dell'imprenditoria nei vari settori, la realizzazione di centri sociali polivalenti, cral, associazioni, aperti a tutti i cittadini che possano rappresentare un momento di aggregazione e partecipazione di tutti i ceti sociali, di tutte le età, al di fuori di ogni condizionamento partitico o confessionale;
- g) promuovere, favorire e realizzare gruppi di volontariato che svolgano la loro attività a favore delle categorie deboli (disabili, anziani, emarginati, bambini ecc.), al fine di creare momenti di solidarietà ed integrazione sociale e di concreto aiuto;
- h) organizzare progetti ed attività sociali, culturali, ricreative, di volontariato, del tempo libero su scala cittadina, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, anche con altri partner istituzionali, tese a concedere agevolazioni, aiuti e sostegno agli anziani, agli svantaggiati, e alle cosiddette categorie deboli di cittadini, ma anche tese a favorire l'integrazione multi razziale e multi religiosa;
- i) promuovere, favorire e realizzare progetti ed attività su scala cittadina, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, anche con altri partner istituzionali, con l'obiettivo di combattere lo sfruttamento individuale e sociale, il bullismo, il disagio giovanile, l'usura, la droga, l'alcolismo, ecc.;
- j) promuovere ed organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ancorché con modalità competitive;
- k) promuovere ed organizzare attività fisico sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) e nel rispetto della normativa sportiva antidoping NADO Italia;
- l) promuovere ed organizzare attività fisico sportive per normodotati, integrate con disabili o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze di altri Enti sportivi nazionali ed internazionali o della FENALC stessa;
- m) informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività della FENALC;
- n) promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, la protezione civile, e di ogni altra attività di difesa delle libertà civili e dei diritti assoluti riconosciuti dalle norme primarie, vigenti e seguenti;
- o) promuovere e sviluppare la costituzione di circoli, associazioni con finalità ricreative, sociali, culturali sportive, società sportive, gruppi di interesse, cooperative, cral ed altre aree di attività, per la crescita di una nuova cultura associativa su tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;



- p) promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, a ripristinare ambienti causati dalla vita quotidiana dell'uomo, a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio, gli ecosistemi acquatici, la flora e la fauna ivi presente, a promuovere nelle stesse attività sportive e di ricerca e tutela, compatibilmente con la sostenibilità ambientale;
- q) sviluppare l'attività di indagine e di ricerca finalizzata alla promozione ed alla diffusione della attività istituzionale della Federazione e di tutto l'associazionismo collegato e non.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA in favore degli associati, loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere operata con delibera del Consiglio Provinciale. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Provinciale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

TITOLO II - Associati

Art. 3 - Ammissione e perdita della qualifica

Possono essere associati tutte le associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio della provincia di ROMA regolarmente associati alla Federazione Nazionale Liberi Circoli APS e costituiti nel rispetto delle leggi vigenti, nonché delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari della FENALC.

L'ente che intende aderire alla FENALC deve inoltrare formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo Provinciale, il quale accertati i requisiti inderogabili di cui al presente articolo, entro 60 giorni provvede all'iscrizione nel registro degli associati. L'iscrizione o il diniego motivato da parte del Consiglio Direttivo Provinciale viene comunicato all'ente istante entro il termine di 60 giorni.

Decorso inutilmente il termine o in caso di diniego motivato, l'ente istante, entro 60 giorni può presentare ricorso al Congresso Provinciale che decide in maniera definitiva nei termini previsti dal Regolamento.

L'ente iscritto è tenuto al versamento della quota associativa annua stabilita dal Comitato Nazionale di Presidenza.

La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è frazionabile.

Laddove il Comitato abbia la qualifica di Associazione di promozione sociale, il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed



integrare il numero entro un anno.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo. Non sono ammessi soci temporanei.

Ai Congressi hanno diritto di voto le associazioni e gli enti senza scopo di lucro iscritti nei libri sociali da almeno tre mesi.

Gli associati hanno altresì il diritto di:

- a) ricevere annualmente la tessera associativa della FENALC e fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;
- b) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse della FENALC;

Prevvia richiesta scritta al Presidente Provinciale, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, gli associati tramite delegato hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:

- bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- bilancio sociale, ove obbligatorio e quando ritenuto opportuno ai sensi dell'art 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- registro dei volontari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede provinciale, con richiesta scritta al Segretario Provinciale.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare e rispettare le norme statutarie e regolamentari e della FENALC;
- b) versare la quota sociale, nei termini e nelle modalità deliberati dal Comitato Nazionale di Presidenza;
- c) dotarsi di uno Statuto che sia conforme alla normativa vigente in materia e non sia in contrasto con quello della FENALC APS;

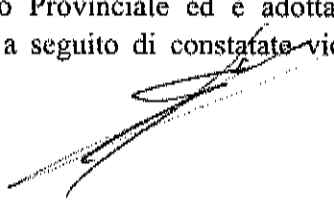
La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso formalizzato per iscritto, via PEC o raccomandata;
- b) esclusione per accertate violazioni dello Statuto, nonché comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- c) decadenza per la perdita o il mancato possesso dei requisiti di legge e delle norme statutarie.

L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Comitato Nazionale di Presidenza e dal Comitato Provinciale FENALC ROMA.

Il mancato versamento di due quote consecutive determina la decadenza dalla FENALC, previa deliberazione del Consiglio del Comitato Provinciale FENALC ROMA, il quale ne dà comunicazione scritta al Comitato Nazionale di Presidenza entro il termine di 30 giorni. Gli associati morosi per conservare l'anzianità di affiliazione alla FENALC sono tenuti al versamento delle quote pregresse non pagate.

Il provvedimento di esclusione di una associazione o ente senza scopo di lucro, viene proposto con parere motivato dal Consiglio Direttivo Provinciale ed è adottato dal Comitato Nazionale di Presidenza con deliberazione motivata, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie,



regolamentari o di direttive e/o delibere degli Organi centrali, nonché degli organi sociali del Comitato Regionale FENALC (*Regione*) e di quelli del Comitato Provinciale FENALC *ROMA* o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi della FENALC. Il provvedimento di esclusione viene comunicato all'ente interessato entro il termine perentorio di 30 giorni. Avverso tale deliberazione motivata di esclusione, l'associato dichiarato decaduto può, entro 30 giorni dalla comunicazione presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 5 – Organi sociali

Gli Organi del Comitato Provinciale FENALC *ROMA* sono:

- a) Il Congresso Provinciale;
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) il Presidente Provinciale;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore legale dei conti, ove quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 6 – Il Congresso Provinciale

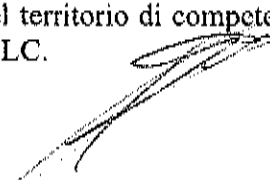
Il Congresso Provinciale è l'organo sovrano del Comitato, determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici in accordo con quelli determinati dalla FENALC APS e dal Comitato Regionale FENALC (*Regione*).

Il Congresso Provinciale può essere sia ordinaria che straordinaria.

È di competenza del Congresso Provinciale:

- a) eleggere e revocare il Presidente Provinciale;
- b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) eleggere i componenti dell'Organo di controllo, ove tale nomina sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- e) approvare le modifiche statutarie proposte;
- f) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

Il Congresso Provinciale è costituito dai rappresentanti di tutte le associazioni e altri enti senza scopo di lucro associati operanti nel territorio di competenza, i quali hanno diritto di voto secondo quanto previsto nello Statuto FENALC.



Il Congresso Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per approvare il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017. Si riunisce in forma elettiva ogni quadriennio per la elezione degli Organi sociali.

Il Congresso Provinciale ordinario elettivo è convocato dal Presidente provinciale competente, in via ordinaria ogni quattro anni e comunque prima del Congresso regionale.

Il Congresso Provinciale si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Comitato Direttivo Provinciale o su deliberazione motivata di almeno un decimo degli associati, nonché dalla Direzione Nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali.

Nel Congresso Provinciale ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati aventi diritto al voto.

Il Congresso Provinciale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della metà più uno dei rappresentanti di tutte le associazioni e enti associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le decisioni del Congresso sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 7 – Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dal Presidente Provinciale eletto e da n. (2) Consiglieri eletti dal Congresso Provinciale. Ai componenti del Consiglio Direttivo Provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

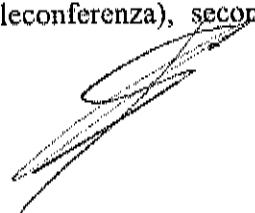
Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale. Tutte le convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 48 ore prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

La riunione del Consiglio Provinciale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti.

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento, a condizione che:



- sia consentito al Presidente Provinciale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario Provinciale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni seduta del Consiglio Provinciale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri provinciali, ai componenti dell'Organo di controllo, se previsto.

Alle riunioni del Consiglio Provinciale sono invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri regionali della FENALC residenti nel territorio della Provincia.

Art. 8 – Funzioni e competenze del Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha funzioni di indirizzo e di controllo sull'intera associazione che esercita attraverso i seguenti compiti:

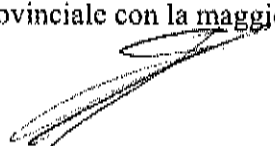
- a) delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Congresso Provinciale sviluppandone la relativa programmazione e affianca il Presidente Provinciale nel coordinare e sviluppare tutta l'attività dell'Associazione nella provincia;
- b) ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle domande di affiliazione e del tesseramento degli associati secondo i regolamenti e le norme annualmente emanate dagli organi centrali della FENALC APS;
- c) elegge, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- d) propone all'approvazione del Congresso Provinciale:
- e) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- f) le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- g) costituire eventuali commissioni o nominare responsabili per la gestione di specifiche attività di interesse della FENALC;
- h) propone, con apposito parere motivato, al Comitato Nazionale di Presidenza i provvedimenti di esclusione nei confronti degli associati;
- i) stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Provinciale o dei componenti del Consiglio o di altri organi;
- j) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- k) predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante del Comitato FENALC ROMA .

Il Presidente viene eletto dal Congresso Provinciale con la maggioranza semplice dei voti.



Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato Provinciale e ne ha la rappresentanza legale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo provinciale ogni qualvolta lo ritenga necessario o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei componenti;
- c) attua le decisioni del Consiglio, ed è responsabile della gestione delle attività;
- d) promuove, in accordo con il Comitato Provinciale, la costituzione di circoli coordinandone l'attività
- e) organizza manifestazioni, promuove dibattiti per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto;
- f) mantiene i collegamenti con il Comitato Regionale e la Direzione Nazionale FENALC;

In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente Provinciale è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo Provinciale ed il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10- Organo di Controllo

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti eletti dal Congresso Provinciale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza. Laddove la nomina dell'Organo di controllo sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.

Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l'Organo di controllo elegge al suo interno il proprio Presidente.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

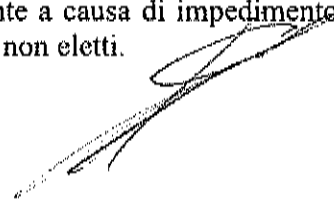
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale.

L'Organo di controllo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.

Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti.



Art. 11 - Revisione legale dei conti

Ove ritenuto opportuno ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Congresso nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Congresso affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 12- Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta del Presidente Provinciale anche tra i non Consiglieri;

Il Segretario Provinciale esplica la sua attività, operando in stretta collaborazione con il Presidente Provinciale.

Sono compiti specifici del Segretario Provinciale svolgere il servizio di Segreteria del Comitato Provinciale ROMA, assistendo alle sedute del Congresso Provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile.

Art. 13 – Tesoriere Provinciale

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari.

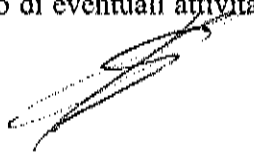
TITOLO IV –PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche, con le quali il Comitato Provinciale FENALC ROMA provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:

- a) quote associative, nonché contributi degli associati e dei soci di queste;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - e) entrate derivanti dallo svolgimento di eventuali attività diverse, secondo i criteri e entro i limiti
- 

di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;

f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera preventivamente sui limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 15 – Bilancio di esercizio

Il Comitato Provinciale deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e viene approvato dal Congresso entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 15 - Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte al Congresso Provinciale con apposita delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, per iniziativa dello stesso.

Il Congresso per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi.

Art. 16– Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento del Comitato Provinciale FE.NA.L.C. ROMA deve essere proposto al Congresso Provinciale da parte del Consiglio Direttivo Provinciale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.



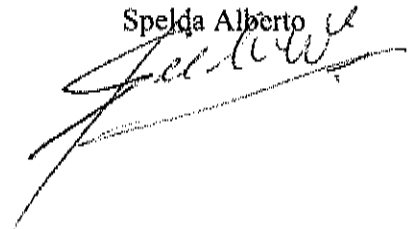
Art. 17 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della FENALC e del Comitato Regionale FENALC (*Regione*), alle leggi vigenti in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

Latina (LT) , 29/03/2023

Il Presidente Provinciale

Spelga Alberto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Spelga Alberto', with a long horizontal flourish extending to the right.

3 498 05/04/2023

0,00 **TEV23L000498000HH**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEV

